

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 852 del 01/07/2019 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2019/877 del 01/07/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE PISTE DI CONTROLLO PER LA VERIFICA SULLA  
CONFORME COSTITUZIONE DEI TIROCINI AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE AI  
SENSI DELL'ART. 26 TER, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 E  
SS.MM.II."

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Firmatario:** PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

  

**Responsabile del  
procedimento:** Paola Cicognani

Firmato digitalmente

Vista la legge regionale n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro”, come modificata in ultimo dalla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”, che:

- all’art. 24, comma 3 stabilisce che “I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante”;
- all’art. 24, comma 7 stabilisce che “Il soggetto promotore invia alla Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 9, attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38, la convenzione ed il progetto formativo;
- all’art. 24, comma 7 stabilisce che “I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”
- all’articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che:
  - “L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’articolo 24, commi 7 e 9”;
  - “Dalla verifica della coerenza delle informazioni contenute nella documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile”;
  - L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio provvedimento entro quarantacinque giorni dall’attestazione, da parte del sistema informativo, dell’attivabilità del tirocinio”;

Rilevata pertanto la necessità di stabilire che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall’Agenzia regionale per il Lavoro consisteranno in:

- Controlli al 100% dei tirocini, come da allegato 1 “Pista di controllo di I livello per l’istruttoria finalizzata all’autorizzazione dei tirocini”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sull’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante rispettivamente in convenzione e progetto formativo e comunicazione obbligatoria, applicati dal sistema informativo dell’Agenzia regionale per il lavoro “TxTE” all’atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale “Lavoro per Te”, e controlli applicati, dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto formativo e convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza delle informazioni;
- Controlli di secondo livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, come da allegato 2, “Pista di controllo di II livello“, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;

Ritenuto opportuno dettagliare dette verifiche in apposite piste di controllo, allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;

- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- la propria determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto "Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro";

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." nonché l'allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia Romagna;

- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- la propria determinazione n. 99 del 31/01/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 per l'Agenzia Regionale per il Lavoro";

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- N. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e successive modifiche;

- n. 79 del 29/01/2016 "Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro";

Richiamate inoltre le proprie determinazioni:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;

- n. 72 del 24 gennaio 2017 "Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni";

- n. 599 dell'8 giugno 2017 "Conferimento alla D.ssa Fabrizia Monti dell'incarico di dirigente del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia -Romagna";

- n. 170 del 20/02/2018 "Delega di funzioni al responsabile del Servizio Integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell'art. 7 c. 4 dello statuto E dell'art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione";

Attestato che la sottoscritta non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consisteranno in:
  - Controlli al 100% dei tirocini, come da allegato 1 "Pista di controllo di I livello per l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione dei tirocini", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante rispettivamente in convenzione e progetto formativo e comunicazione obbligatoria, applicati dal sistema informativo dell' dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE" all'atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale "Lavoro per Te", e controlli applicati, dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto formativo e convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza delle informazioni;
  - Controlli di secondo livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, come da allegato 2, "Pista di controllo di II livello", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;
2. di approvare la "Pista di controllo di I livello per l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione dei tirocini", Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di approvare la "Pista di controllo di II livello", Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
5. di pubblicare il presente atto su <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini>

**PISTA DI CONTROLLO DI I LIVELLO PER L'ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'AUTORIZZAZIONE DEI TIROCINI**

Di seguito sono elencati i controlli di conformità rispetto alla norma regionale. Alcuni controlli sono applicati dal sistema informativo già all'atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale "Lavoro per Te", in quanto il sistema blocca l'inserimento di dati in contrasto con la norma regionale; altri vengono applicati dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto/convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza della documentazione. Sono applicati al 100% dei tirocini.

*Controlli applicati in fase di compilazione di convenzione/progetto*

Documento	Elementi di controllo	Tipologia di Verifica	Esito
Convenzione	Soggetto Promotore diverso da Soggetto Ospitante (Art. 26 comma 3)	Il codice fiscale del Promotore deve essere diverso da quello dell'ospitante	Conforme/non conforme
	Legittimità del soggetto promotore (Art. 26 comma 5)	Presenza soggetto promotore nell'elenco promotori tirocini validato in attuazione della DGR 1005/2019	Conforme/non conforme
Progetto Formativo			
	Requisiti beneficiario (art. 25 commi 1 e 2)	Se minorenni deve essere presente un titolo di studio (qualifica di durata almeno triennale); deve essere presente dichiarazione che non è nella condizione di cui all'art. 25 comma 2 (professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate), e che gli obiettivi del tirocinio non prevedono attività tipiche, ovvero riservate alla professione	Conforme/non conforme
	Durata massima del tirocinio rispetto alla tipologia di beneficiario (Art. 25 comma 3)	La durata non deve essere maggiore di 6 mesi; 12 mesi se beneficiario ricompreso nelle fattispecie di cui all'art 24, comma 6; 24 mesi se beneficiario con disabilità art. 1 legge 68/98 o se tirocinio di cui all'art. 26 novies	Conforme/non conforme

Durata minima del tirocinio (Art. 25 comma 4)	2 mesi; 1 mese per datori con attività stagionale;	Conforme/non conforme
Riferimento a una qualifica del SRQ (Art. 24 comma 4)	Presenza di almeno una UC appartenente alla Qualifica SRQ indicata nel Progetto; per i tirocini di cui all'art. 26 novies: se non è presente riferimento a una qualifica del SRQ, presenza di almeno una competenza socio-relazionale	Conforme/non conforme
Nomina del soggetto erogatore del SRFC e sua legittimità (solo se presente riferimento a qualifica SRQ)	Presenza del soggetto SRFC nell'elenco certificatori di tirocini approvato in attuazione della DGR 1005/2019	Conforme/non conforme
Nomina del tutor didattico (art. 24 comma 5)	I campi devono essere compilati	Conforme/non conforme
Nomina del tutor aziendale (art. 24 comma 5)	I campi devono essere compilati	Conforme/non conforme
Copertura assicurativa infortuni (art. 24 comma 8)	Il campo deve essere compilato	Conforme/non conforme
Copertura assicurativa RC (art. 24 comma 8)	I campi devono essere compilati	Conforme/non conforme
Indennità (art. 26 quater)	Deve essere presente e maggiore o uguale a € 450. Può non essere presente o inferiore a € 450, ma in questo caso occorre compilare il campo relativo alla tipologia di svataggio/disabilità, oppure alla condizione di percettore di sostegno al reddito	Conforme/non conforme
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (art. 26 bis comma 10)	Univocità Ospitante / Tirocinante; non presente per i tirocini di cui all'art. 26 novies; per tirocini in favore di beneficiari di cui all'art 24, comma 6: non presente se viene compilato il campo relativo alla presenza di parere positivo da parte del soggetto competente	Conforme/non conforme

*Controlli applicati in fase di verifica*

<b>Documento</b>	<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipologia di Verifica</b>	<b>Esito</b>
Comunicazione Obbligatoria	Tipologia di rapporto tirocinio	La tipologia di rapporto deve essere: C.01.00 - Tirocinio	Conforme/non conforme
		Rispetto termini di invio (art. 24 comma9)	La data di avvio del tirocinio deve essere maggiore o uguale alla data di autorizzazione da parte della piattaforma "TXTE"
	Progetto Formativo	Rispetto termini di invio (art. 24 comma 7)	La data di avvio del tirocinio deve essere maggiore o uguale alla data di autorizzazione da parte della piattaforma "TXTE"
Coerenza dati con la Comunicazione Obbligatoria		Il soggetto ospitante, il soggetto promotore, la qualifica del SRQ, e le date di avvio e termine devono coincidere con quelli indicati nella Comunicazione obbligatoria;	Conforme/non conforme

**PISTA DI CONTROLLO DI II LIVELLO**

Di seguito sono elencati i controlli di secondo livello effettuati su un campione di almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>; tale previsione minima potrà comunque essere integrata sulla base della presenza di indicatori di possibili irregolarità, valutando elementi quali: segnalazioni degli utenti, anche tramite il formulario di valutazione del tirocinio di cui all'art. 26 quinquies, comma 5 della legge regionale n. 17/2005, ed eventualmente di altri soggetti, e/o elementi quali/quantitativi caratterizzanti i tirocini, quali ad esempio l'avvicendamento di tirocinanti per la medesima mansione, la percentuale di tirocini interrotti, ecc.

<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipologia di Verifica</b>	<b>Esito</b>
Tirocinante: aver assolto al diritto/dovere (art. 25, comma 1)	Per i tirocinanti minorenni: Verifica possesso del titolo di studio presso l'istituto/ente che lo ha rilasciato	Conforme/non conforme
Tirocinante: non essere professionista abilitato/qualificato all'esercizio di professione regolamentata per attività tipiche, ovvero riservate alla professione (art. 25, comma 2)	Verifica da archivi informatici regionali e da Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (C.U.P.)	Conforme/non conforme
Tirocinante: verifica eventuale inclusione in una delle condizioni di cui all'art. 24, comma 6	Verifica da Uffici Collocamento mirato, AUSL, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Servizi sociali, altri Servizi pubblici competenti	Conforme/non conforme
Tirocinante: non aver prestato opera nei 2 anni precedenti per l'ospitante (art. 26 bis comma 9)	Verifica da SILER (Comunicazioni obbligatorie dei 2 anni precedenti presso il Soggetto ospitante).	Conforme/non conforme
Tirocinante: verifica eventuale condizione di percettore di forme di sostegno al reddito ai fini di cui all'art. 26 quater, comma 4	Verifica da banca dati percettori INPS/SILER	Conforme/non conforme
Il progetto formativo ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non siano già state interamente	Verifica da SIFER. Non deve esistere scheda capacità/conoscenze o certificato di qualifica/UC relativi alla/alle UC di riferimento del tirocinio.	Conforme/non conforme

formalizzate o certificate al tirocinante (art. 24, comma 4); non presente per i tirocini di cui all'art. 26 novies; per tirocini in favore di beneficiari di cui all'art 24, comma 6: non presente se viene compilato il campo relativo alla presenza di parere positivo da parte del soggetto competente		
Indennità: l'indennità di partecipazione è corrisposta da un soggetto diverso dall'ospitante (art. 26 quater, comma 5 )	Richiesta di documentazione (parere positivo o autorizzazione). Deve esistere un provvedimento di autorizzazione da parte dell'organismo competente.	Conforme/non conforme
Ospitante: svolgimento attività stagionale (se dichiarato)	Verifica da normativa vigente o contrattazione collettiva. Nel caso in cui l'ospitante dichiara di svolgere attività stagionale, l'attività deve essere definita stagionale da normativa vigente e contrattazione collettiva	Conforme/non conforme
Ospitante: essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro (art. 26 bis, comma 1, lett. a)	Verifica da AUSL competente territorialmente	conforme/non conforme
Ospitante: essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 (art. 26 bis, comma 1, lett. b).	Verifica da SILER e Uffici collocamento mirato territorialmente competenti sulla base della sede legale dell'Azienda	conforme/non conforme
Ospitante: non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, (art. 26 bis, comma 3, lett. e);	Verifica da SILER. Se presenti licenziamenti non giusta causa/ giustificato motivo soggettivo richiedere all'ospitante l'accordo di deroga.	conforme/non conforme

Ospitante: non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva (art. 26 bis, comma 3, lett. c)	Verifica da INPS e con Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) competente	conforme/non conforme
Ospitante: non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative permettano in questo caso l'attivazione di tirocini (art. 26 bis, comma 3, lett. d)	Verifica da Camera di Commercio competente, anche telematica	Conforme/non conforme
Ospitante: rispetto delle quote di contingentamento (l.r. 17/2005, art. 26 bis, comma 2)	Verifica da Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) competente	Conforme/non conforme
Ospitante N. di tirocinanti ospitati a seguito di trasformazione di tirocini precedenti (premierità) (art. 26 bis, comma 5)	Verifica da SILER	Conforme/non conforme
N. di tirocinanti seguiti dal tutor didattico (Art. 24 comma 5)	verifica da piattaforma "TXTE"	Conforme/non conforme
N. di tirocinanti seguiti dal tutor aziendale (Art. 24 comma 5)	verifica da piattaforma "TXTE"	Conforme/non conforme